

01	19/11/19	Modificato Logo	V. Guzzo	R. De Pari	D. Gilormo
00	08/06/16	Emissione	P. Mignardi R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivo Revisione</b>	<b><i>Preparato da Ref. Schema o Direttore Generale/Resp. SGQ</i></b>	<b><i>Verificato da Presidente CSI/Direttore Tecnico</i></b>	<b><i>Approvato da A.U./Presidente</i></b>

- Articolo 1 -

L'esercizio delle figure professionali operanti come Esperto di Rete di Imprese o come Manager di Rete di Imprese certificato AICQ SICEV S.r.l., è da considerarsi attività di pubblica utilità. Nel seguito la denominazione "ER certificato AICQ SICEV S.r.l." oppure "MGR certificato AICQ SICEV S.r.l." viene per semplicità abbreviata con le sigle ER o MGR.

Le presenti "Norme di deontologia professionale" costituiscono:

- un insieme di precetti specifici finalizzati a contribuire al consolidamento della credibilità del Sistema di Certificazione Nazionale
- una fonte di concetti utili per lo svolgimento delle professioni di ER e di MGR.

L'ER e il MGR è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dalle presenti norme; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di ER/MGR certificato AICQ SICEV S.r.l.

- Articolo 2 -

Il ER/MGR deve essere conscio che la sua reputazione è affidata alla sua coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali e morali, politici ed ideologici e respingendo ogni influenza contraria alla propria attività.

- Articolo 3 -

La fiducia è alla base dei rapporti professionali del ER/MGR.

Il ER/MGR deve comportarsi con professionalità, buona fede, correttezza, lealtà e sincerità, rispettando l'obbligo della riservatezza. Il ER/MGR non può in alcun caso, rinunciare alla sua libertà, indipendenza ed obiettività di giudizio, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni quando opera come libero professionista. Eventuali vincoli potrebbero derivare quando il ER/MGR opera alle dipendenze di un Datore di Lavoro.

- Articolo 4 -

Il ER/MGR ha il dovere del continuo aggiornamento professionale.

- Articolo 5 -

Il comportamento del ER/MGR deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al proprio prestigio professionale e ad AICQ SICEV S.r.l.

- Articolo 6 -

Il ER/MGR, fermo restando quanto disposto dalle presenti norme, deve in qualsiasi situazione evitare di compiere azioni lesive della immagine o degli interessi del Datore di Lavoro o dell'eventuale Committente qualora operi come libero professionista.

- Articolo 7 -

AICQ SICEV S.r.l. rende pubbliche attraverso il proprio sito web e porta a conoscenza, di ACCREDIA e delle rimanenti Parti Interessate le presenti norme e gli obblighi che ne derivano per il ER/MGR.

Il ER/MGR è tenuto a dichiarare il proprio stato di Professionista Certificato da AICQ SICEV S.r.l., in relazione al profilo professionale per il quale ha ottenuto la certificazione, sia nei confronti del Datore di Lavoro sia nei confronti del Committente qualora operi come libero professionista.

Il ER/MGR è tenuto a registrare ed a documentare alla Direzione di AICQ SICEV S.r.l, su base annuale, ogni reclamo che provenga dal Datore di Lavoro o dall'eventuale Committente. A fronte di ogni reclamo dovrà essere indicato:

- Chi, come, quando e dove ha formulato il reclamo;
- Il contenuto del reclamo;
- L'analisi fatta dal ER/MGR e l'eventuale azione intrapresa.

- Articolo 8 -

Il ER/MGR deve segnalare al Datore di Lavoro o all'eventuale Committente il verificarsi delle seguenti situazioni:

- di non essere in possesso della competenza e dell'esperienza necessarie allo svolgimento della specifica attività.
- che il tempo o l'eventuale gruppo di lavoro assegnatogli potrebbero non essere sufficienti per svolgere con la dovuta perizia l'attività assegnata.
- che una o più procedure del Datore di Lavoro o dell'eventuale Committente contengono prescrizioni in contrasto con le presenti norme.

- Articolo 9 -

Il ER/MGR deve osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione.

In particolare il ER/MGR è tenuto a mantenere l'assoluta riservatezza verso terzi sui rilievi e sulle informazioni emerse a seguito della propria attività lavorativa.

- Articolo 10 -

Il ER/MGR deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Il ER/MGR deve agire con spirito di collaborazione e correttezza nei confronti degli altri colleghi.

- Articolo 11 -

Il ER/MGR non deve esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull'operato dei colleghi e deve usare la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità di svolgimento delle attività.

Il ER/MGR, constatato nel comportamento di un collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, deve informare il Datore di Lavoro o l'eventuale Committente.

- Articolo 12 -

Il ER/MGR, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altre Associazioni od Albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

- Articolo 13 -

Le inosservanze alle presenti norme di deontologia professionale vengono segnalate dalla Direzione AICQ SICEV S.r.l. al Comitato di Appello che, dopo avere esaminato la documentazione applicabile e sentito il ER/MGR, può disporre tramite la Direzione di AICQ SICEV S.r.l. le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme;
- la sospensione della certificazione per un periodo variabile da un minimo di due mesi al massimo di quattro mesi;

- la revoca della Certificazione e la cancellazione dal Registro

Le decisioni del Comitato di Appello vengono segnalate tempestivamente al Consiglio Direttivo di AICQ SICEV S.r.l. e vengono deliberate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

L'accertata inosservanza dell'articolo 9 per la seconda volta nel periodo di tre anni, comporta sempre la sospensione della certificazione per un periodo non inferiore a due mesi . Le sanzioni decise dal Comitato di Appello sono inappellabili. Dei provvedimenti di sospensione della certificazione viene portata a conoscenza di ACCREDIA.

\*\*\*\*\*